

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI.

TITOLO I *Generalità*

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale di Pioltello predispone, a proprie cure e spese, delle aree idonee alla coltivazione ortiva da parte dei cittadini. L'assegnazione e la gestione degli orti sono disciplinate dal presente regolamento

TITOLO II *Assegnazione*

Articolo 2

Gli orti vengono assegnati agli aventi diritto in gestione per un periodo di cinque anni. La cessazione dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'orto è motivo di decadenza.

Articolo 3

Può richiedere l'assegnazione degli orti chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- essere pensionato
- essere residente nel Comune
- non possedere appezzamenti di terreno coltivabile **siti** nella provincia di Milano

Articolo 4

L'amministrazione formula una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione. Essa è aggiornata semestralmente sulla base delle nuove domande pervenute. In sede di eventuale assegnazione verrà verificata la permanenza dei requisiti di accesso e delle situazioni che danno diritto a punteggio. Ogni 5 anni, previa comunicazione dell'Amministrazione comunale, si procederà all'azzeramento della graduatoria in vigore per procedere alla sua formulazione *ex novo*. I criteri di priorità ai quali attenersi nella formazione della graduatoria sono stabiliti in base ai seguenti parametri:

- | | | |
|---|-------|----|
| 1) situazione sociale (riconoscimento di un punteggio atto a favorire le persone in condizione di svantaggio. Tale parametro viene attestato da una relazione dell'Assistente sociale comunale) | punti | 5 |
| 2) reddito (riconoscimento di un punteggio atto a favorire i detentori di redditi più bassi). Richiedenti la cui situazione reddituale sia non superiore a un reddito familiare lordo annuo pari ad una pensione minima inps maggiorata del 25% | punti | 10 |
| non superiore a un reddito familiare lordo annuo pari al doppio di una pensione minima inps | punti | 9 |
| reddito familiare lordo annuo superiore al doppio di una pensione minima inps | punti | 8 |
| 3) età. Richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano età inferiore ai 55 anni | punti | 5 |
| compresa tra i 55 e i 60 anni | punti | 10 |
| compresa tra i 61 e i 70 anni | punti | 12 |
| superiore ai 70 anni | punti | 10 |
| 4) associazione di due persone (purché non parenti di primo grado) per la coltivazione di uno stesso orto | punti | 5 |

A parità di punteggio la priorità è stabilita dal sorteggio

un numero di orti pari al 4% è riservato per far fronte a situazioni di particolare rilevanza sociale.

Articolo 5

L'assegnazione dell'orto è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri, L'assegnazione dell'orto a un richiedente esclude la possibilità di un'altra assegnazione ad altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Articolo 6

Il mancato rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 9,10,11, 12, 13 costituisce causa di revoca dell'assegnazione, così come la mancata coltivazione e/o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore ai 120 giorni. Il loro controllo e valutazione è affidato alla Sezione "Ecologia" del Settore "Gestione e Pianificazione territoriale e Ambientale".

TITOLO III *Gestione*

Articolo 7

Le aree destinate ad orti comunali sono suddivise in parcelle individuali e zone comuni. Le parcelle individuali sono destinate alla coltivazione, le zone comuni sono destinate al passaggio, ai capanni per gli attrezzi, alla sosta al gioco dei bambini.

Articolo 8

L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese all'organizzazione degli spazi destinati alla coltivazione ortiva, alla recinzione degli orti, all'installazione di capanni per la custodia degli attrezzi e delle apposite prese per la distribuzione dell'acqua e, in genere, a quanto si renda necessario per attrezzare gli spazi comuni. La gestione operativa degli interventi è affidata alla Sezione "Edilizia e verde Pubblico" del Settore "Gestione e Pianificazione territoriale e Ambientale".

Articolo 9

L'assegnatario, per quanto concerne la conduzione dell'orto deve impegnarsi a:

- coltivare personalmente l'orto;
- mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata;
- non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua;
- mantenere pulito l'appezzamento assegnato e le vie di accesso;
- non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
- non scaricare materiali inquinanti o altri elementi nocivi;
- non utilizzare prodotti fitosanitari delle classi 1, 2, 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo,
- non tenere bidoni di riserva d'acqua, teli strutture di protezione per le coltivazioni;
- non conservare materiale infiammabile nei capanni o per gli attrezzi;
- non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
- non causare rumori molesti;
- consentire ai funzionari comunali l'eventuale accesso per ispezioni;
- provvedere allo sgombero della neve sulle parti interessate al passaggio pedonale;
- non realizzare opere che alterino l'insieme della parcella (tettoie, recinzioni interne, pergolati, ecc.)
- portare i rifiuti della coltivazione agli appositi contenitori sistemati dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere al mantenimento delle strutture assegnate, assumendosi l'onere della manutenzione ordinaria;
- realizzare strutture, impianti, piantagioni delle parti comuni in collaborazione con gli altri assegnatari e con la supervisione della "Edilizia e Verde Pubblico" del Settore "Gestione e Pianificazione territoriale e ambientale".
- Pagare con regolarità la quota stabilita dall'Amministrazione comunale a titolo di rimborso delle spese di gestione

Articolo 10

E' permesso realizzare coltivazioni protette con strutture che devono essere messe in opera dopo il 31 ottobre e smantellate entro il 30 aprile, purché si adottino sagome approvate dal Settore Tecnico Territoriale.

Articolo 11

E' vietato detenere colture legnose di altezza superiore a 1 metro. E' vietato inoltre allevare o custodire animali di qualsiasi tipo.

Articolo 12

La produzione ortiva deve essere destinata esclusivamente all'autoconsumo. E' vietata la commercializzazione del prodotto

Articolo 13

I pagamenti per le spese di gestione sono richiesti dall'Amministrazione Comunale annualmente. La quota annuale dovuta da ciascun assegnatario è stabilita in euro 65,00 ed è soggetta a revisione triennale, a seguito delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

TITOLO IV *Organi*

Articolo 14

Organo degli assegnatari è l'assemblea: Essa è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e deve essere convocata almeno una volta all'anno per programmare i lavori di manutenzione delle parti comuni ed eventuali estensioni di impianti e piantagioni, nonché per organizzare attività sociali tra gli assegnatari.

L'assemblea degli assegnatari nomina ogni anno 5 rappresentanti per ciascuno dei lotti riservati alla coltivazione degli orti. Ad essi è affidato il compito di coordinare gli interventi programmati, di rendere esecutive le decisioni assembleari, di far rispettare gli orari di apertura degli orti, di dirimere eventuali controversie insorte fra gli assegnatari, di segnalare eventuali comportamenti che contrastino con quanto prescritto dal presente regolamento, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale a decidere autonomamente e a intervenire direttamente, qualora lo ritenga necessario.